

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Modifiche all’articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, e all’articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale

Presentata il 5 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare il voto democraticamente conferito dal corpo elettorale ad un candidato e quindi di porre in essere quelle salvaguardie legislative, sancite anche dalla Costituzione, affinché la sospensione e la decadenza siano l’*extrema ratio* in ossequio ai principi della democrazia rappresentativa.

Sembra opportuno quindi, apportare delle modifiche all’articolo 3 della legge 23

aprile 1981, n. 154, e all’articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la salvaguardia dei diritti e delle garanzie esposti al fine di evitare strumentalizzazioni finalizzate alla alterazione del numero legale nonché della composizione dell’ente interessato, impedire la formazione e la conseguente notificazione di ricorsi pretestuosi ed infondati che comporterebbero un ingiustificato stravolgimento della volontà popolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dell'ente ».

2. All'articolo 63 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 4), è aggiunto in fine, il seguente periodo: « La lite connessa ad una sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'instaurazione della lite di cui al medesimo numero 4) presuppone, a pena di nullità, la determinazione in contraddittorio della quantificazione economica del danno subito dall'ente ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai giudizi, in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020610